

STUDIO LEGALE SACCO

Via Dromo II, n. 183 – 89034 Bovalino (RC) – Tel. Fax 0964 61591
Cell. 340 – 3576682 ✉ PEC roccosacco@pec.it

avv. Rocco Sacco

TRIBUNALE CIVILE DI FERRARA**In Funzione di Giudice del Lavoro****RICORSO**

ex art. 700 c.p.c.

Promosso da: SGAMBELLONE Elisa, nata a Torino(TO) il 21.07.1979 e residente a Bovalino (RC) alla Via Dromo II, 183(CF:SGMLSE79L61L219H), agli effetti del presente atto, elettivamente domiciliata a Bovalino Via Dromo II, 183, nello studio dell'avv. Rocco SACCO (Cod. Fisc. SCCRCC72A05D976S) che la rappresenta e difende in forza di procura in calce. Il sottoscritto difensore ai sensi della legge 80/2005 e succ. mod., dichiara di voler ricevere gli avvisi, le notifiche e comunicazioni relative alla presente causa al numero di fax 0964 61591 e alla pec (roccosacco@pec.it) o alla email (sacco.rocco@gmail.com)

Contro**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA,**

(Cod Fis 80185250588) in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, presso la sede in Roma Viale Trastevere 76/a, elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna Via A. Testoni, 6 - C.A.P. 40123;

M.I.U.R. – U.S.R. Calabria – Ufficio VI Ambito Territoriale di Reggio Calabria Via S. Anna II tronco loc. Spirito Santo (89128) REGGIO CALABRIA, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Catanzaro Via Lungomare 259;

Nonché nei confronti

Di tutti i docenti potenzialmente controinteressati che precedono in graduatoria la ricorrente e i docenti assegnatari, **ROMEO Maria Cosimina** nata il 31/12/1976 (C.F. RMOMCS76T71D976A), **ALFARANO Anna Maria** nata il 13/7/1979 (C.F.LFRNMR79L53D976X), **COGLIANDRO Ermelinda** nata l' 01/09/1976 (C.F. CGLRLN76P41C710W), **LAFACE Loredana** nata il 02/07/1981 (C.F.



LFCLDN81L42C710V), **CALIPARI ROSA MARIA** nata il 19/03/1968 (C.F. CLPRMR68C59D976P), **PIRILLI Maria** nata il 10/05/1978 (C.F. PRLMRA78E50D976A) e **CARIDI Stefania Letizia** nata il 25/08/1972 (C.F. CRDLZS72M65D976B), inserite nella graduatoria relativa alle operazioni di mobilità annuale di fatto per la scuola primaria che hanno richiesto l'assegnazione provvisoria interprovinciale nell'Ambito territoriale VI - Reggio Calabria per l'a.s. 2021/22, tutte occupanti una posizione successiva, rispetto a quella della ricorrente, nella graduatoria definitiva pubblicata sul sito web del Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Ambito Territoriale di Reggio Calabria l' 08.08.2021.

PREMESSO

Che la ricorrente è dipendente del MIUR (Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca) con contratto a tempo indeterminato quale insegnante di ruolo nella Scuola Primaria "**B. Biolcati**" di Codigoro (FE) (FEEE815019);

Che in data 21.06.2021 ha presentato "*Domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria interprovinciale per la scuola primaria posto comune – Anno scolastico 2021/2022*" (**All.1**), facendo valere il diritto di ricongiungimento al coniuge e ai figli minori, di età compresa tra i due e i dieci e rivendicando, altresì, il titolo di precedenza previsto dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, disciplinato dall' art. 8 – comma 1 sub IV lettera l) *ai sensi dell'art. 42 bis del D.lgs 151/01 lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole. Ai sensi del D.lgs 80/15 sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall'ingresso del minore in famiglia.* (**All. 2**)

Che la ricorrente, ha indicato quali preferenze:

- 1) Comune B098 BOVALINO;
- 2 Scuola RCEE813011 MARINA GIOIOSA IONICA "ENRICO RODINO" "
- 3 Scuola RCEE85306L "COSIMO SCARFO"



- 4 Scuola RCEE81502N PRIMARIA ARDORE MARINA
 5 Scuola RCEE81603E GERACE CAPOL.MAESTRO MIGLIACCIO
 6 Scuola RCEE826013 CAULONIA CAPOLUOGO
 7 Scuola RCEE82903L MONASTERACE MARINA
 8 Scuola RCEE83915R DON MINZONI
 9 Scuola RCEE847014 CITTANOVA S. PIETRO
 10 Scuola RCEE81001D CAPOLUOGO VIA ZELANTE
 11 Scuola RCEE83701D PLATI' CAPOLUOGO DE AMICIS
 12 Scuola RCEE85202L CORRADO ALVARO
 13 Scuola RCEE825039 ROSARNO MARVASI
 14 Scuola RCEE85801E ROSARNO CAPOL. "ZITA"
 15 Scuola RCEE848021 LAUREANA CAPOL. GARCEA
 16 Scuola RCEE85902B ELEMENTARE MARINA
 17 Comune H224 REGGIO DI CALABRIA
 18 Provincia RC REGGIO CALABRIA
 19 Scuola RCEE84301R VIA MELAROSA
 20) Scuola RCEE81901X S.EUFEMIA DON BOSCO. (lettera notifica assegnazione **All.3**);

Che in data 28 luglio 2021 sono stati pubblicati sul sito web del Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Ambito Territoriale di Reggio Calabria, in allegato all'avviso del dirigente preposto (**All.4**) gli esiti provvisori delle operazioni di mobilità annuale per i docenti di scuola primaria posto comune che hanno richiesto l'utilizzazione o l'assegnazione provvisoria provinciale ed interprovinciale nell'Ambito territoriale VI - Reggio Calabria per l'a.s. 2021/22;

Che alla ricorrente, è stato attribuito il punteggio di 17-23, con riconoscimento della precedenza figlio minore di sei anni ed è stata collocata al trentasettesimo posto in graduatoria;

Che in data 8/8/2021 è stata pubblicata, con provvedimento AOOUSPRC registro ufficiale U. 0008817. 08/08/2021, la graduatoria definitiva per le utilizzazioni e le



assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali a.s. 2021/2022 in cui alla ricorrente è stato confermato il punteggio di 17-23 e la precedenza per figlio minore di sei anni, mentre è stata collocata al quarantaduesimo posto in graduatoria, non trovante sede (**All.5**);

Che in data 9/8/2021 è stato pubblicato il provvedimento di rettifica delle assegnazioni provvisorie interprovinciali posto comune, AOOUSPRC registro ufficiale U. 0008854 del 09/08/2021(**All.6**). Inspiegabilmente con questo provvedimento di rettifica alla ricorrente non è stata riconosciuta l'assegnazione, pur avendo un punteggio maggiore rispetto alle docenti sotto elencate, che con un punteggio inferiore e una posizione in graduatoria successiva a quella della ricorrente, si sono viste riconosciuta l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Nello specifico: alla docente **ALFARANO Anna Maria** nata il 13/7/1979 (Prov. RC), titolare presso CZEE82302T - GUARDAVALLE - CAPOLUOGO, con il punteggio di 7-13, è stata riconosciuta l'assegnazione provvisoria interprovinciale su posto comune, a seguito di scorrimento, presso la sede RCEE82903L IC MONASTERACE; alla docente **ROMEO Maria Cosimina** nata il 31/12/1976 (Prov.RC) titolare presso CZEE821026 - scuola primaria Davoli Marina, con il punteggio di 10-16, è stata riconosciuta l'assegnazione provvisoria interprovinciale posto comune, a seguito di scorrimento, presso RCEE82903L IC MONASTERACE; alla docente **COGLIANDRO Ermelinda** nata l' 01/09/1976 (Prov.RC), titolare presso CSEE885018 - Cassano Sibari IC, è stata riconosciuta, a seguito di scorrimento, con un punteggio di 7-13, l'assegnazione provvisoria interprovinciale presso la sede di RCEE805034 - IC Archi Reggio Cal e all'insegnante **LAFACE Loredana** nata il 02/07/1981 (Prov.RC), titolare presso CSEE822026 - Cassano Lauropoli IC, è stata riconosciuta, con un punteggio di 7-13, a seguito di scorrimento, l'assegnazione provvisoria interprovinciale presso la sede RCEE842022 - IC Telesio Reggio Cal. Si evidenzia che la ricorrente, tra l'altro, nella domanda di mobilità di fatto, ha specificatamente indicato come scuola di assegnazione provvisoria interprovinciale l'IC RCEE82903L di MONASTERACE.



Che in data 10/08/2021 la ricorrente, contro il provvedimento summenzionato palesemente illegittimo e gravemente lesivo, considerato il possesso di tutti i requisiti di legge e un punteggio in graduatoria superiore rispetto alle suddette docenti, ha proposto formale reclamo (**All.7**) ai sensi e nei termini di cui all'art. 20 CCNI, indirizzato al Dirigente dell'USP di Reggio Calabria Dott. Alessandro Nicodemi, evidenziando il fatto di essere stata scavalcata nella procedura di rettifica e scorrimento, pur avendo un punteggio maggiore rispetto alle docenti che hanno ottenuto l'assegnazione con il provvedimento AOOUSPRC registro ufficiale U. 0008854 del 09/08/2021, ma l' USP di Reggio Calabria non ha dato riscontro al reclamo;

Che in data 11/08/2021 è stato pubblicato un nuovo provvedimento di rettifica delle assegnazioni provvisorie interprovinciali posto comune, il numero AOOUSPRC registro ufficiale 0008978.11-08-2021 (**All.8**), con il quale è stata riconosciuta, con un punteggio di 4-10, all'insegnante **CALIPARI ROSA MARIA** nata il 19/03/1968 (Prov.RC), titolare presso CZEE85201R Catanzaro Rodari Ic Patari- Rod, l'assegnazione provvisoria interprovinciale su posto comune, a seguito di scorrimento, presso la sede RCEE82903L IC MONASTERACE. Anche in questo caso la docente Sgambellone Elisa, si è vista scavalcare in graduatoria, senza alcuna ragione apparente. Avverso tale provvedimento, in data 12/8/2021, la ricorrente ha presentato formale reclamo (**All.9**), ex art. 20 CCNI, sempre indirizzato al dirigente dell'USP di Reggio Calabria, rimasto anche questo senza alcuna risposta;

Che in data 7/8/2021, la scrivente difesa, ha inviato un atto di diffida stragiudiziale (**All.10**), integrato l'8/9/2021, all'USP di Reggio Calabria e all'USR Calabria, con la quale intimava e diffidava Il M.I.U.R. – **U.S.R. Calabria** – Ufficio VI Ambito Territoriale di Reggio Calabria Via S. Anna II tronco loc. Spirito Santo di **REGGIO CALABRIA** e **l'USR per la Calabria**, Via Lungomare 259 di **CATANZARO**, “*a prendere atto dell'errore materiale commesso e, comunque, dell'errore nella adozione dei provvedimenti di rettifica delle suddette graduatorie, errore ingiustificato e ingiustificabile, e previa modifica assegnare alla istante la sede interprovinciale*



avv. Rocco Sacco

spettante di diritto..., ma anche in questo caso, entrambi gli uffici interessati, sono rimasti sordi alle richieste della ricorrente;

Che in data 8/9/2021 è stato pubblicato il provvedimento di rettifica delle assegnazioni provvisorie interprovinciali posto comune, AOOUSPRC registro ufficiale U. **0010290 del 08/09/2021 (All.11)**, con il quale è stata disposta l'assegnazione per la docente PIRILLI Maria (10/05/1978 – Prov. RC) assegnata provvisoriamente, per l'anno scolastico 2021/22, presso RCEE87503A - "VINCO" - I.C. "San Sperato Cardeto" di Reggio Calabria- posto comune (punteggio 4-10) . Anche in questo caso la ricorrente è stata ignorata dall' USP di Reggio Calabria;

Che avverso tale provvedimento, in data 8/9/2021, è stato presentato nuovo reclamo (**All.12**) e contestuale diffida indirizzato al M.I.U.R. – **U.S.R. Calabria** – Ufficio VI Ambito Territoriale di Reggio Calabria Via S. Anna II tronco loc. Spirito Santo di **REGGIO CALABRIA** e **all'USR per la Calabria,** Via Lungomare 259 di **CATANZARO**, contestando la mancata assegnazione della ricorrente e diffidando i summenzionati uffici ad adottare un provvedimento di rettifica o di motivazione della mancata assegnazione;

Che in data 9/9/2021 l'USP di Reggio Calabria, ha risposto con una nota, a firma del Dirigente dell'USP RC dott. Alessandro Nicodemi (**All.13**), *"...si rappresenta che in caso di disponibilità sopravvenuta si procede a scorrimento ai sensi di quanto disposto dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo Concernente le Utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie Del Personale Docente, Educativo Ed A.T.A. Per Gli Anni Scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, sottoscritto nell'anno 2020 il giorno 8 del mese di luglio, che stabilisce che "i provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione a sedi che si renderanno disponibili successivamente. Al riguardo, non è percorribile il rifacimento delle operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale già disposte per ogni disponibilità sopravvenuta, anche al fine di non incidere su situazioni giuridiche già consolidate".*

Che in data 10/09/2021, con raccomandata pec (**All.14**), indirizzata all'USP di Reggio Calabria e per conoscenza all'USR Calabria, questa difesa ha contestato quanto dedotto



dall'Usp di Reggio Calabria con la nota del 9/9/2021 a firma del Dirigente Dott. Alessandro Nicodemi, evidenziando che la motivazione data, in ordine alla mancata assegnazione provvisoria interprovinciale della docente Elisa Sgambellone, confonde l'istituto dell'utilizzazione disciplinato dall'art. 5 CCNI del 08/07/2020, con l'istituto dell'assegnazione provvisoria statuito nell'art. 7 del medesimo contratto. Inoltre il richiamo all'art. 5 comma 3 CCNI, stabilisce che: *“i provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione a sedi che si renderanno disponibili successivamente”* ma ciò non riguarda la ricorrente, la quale ha richiesto l'assegnazione provvisoria interprovinciale e non l'utilizzazione, inoltre l'art. 9 del CCNI summenzionato, che disciplina la sequenza operativa dell'utilizzazione e dell'assegnazione provvisoria, intra e inter provinciale, al comma 5 prevede che: *“Le operazioni di mobilità verranno disposte secondo la sequenza operativa riportata nell'allegato I”*. Il suddetto allegato 1 al punto 39, che disciplina la presente fattispecie, statuisce: *“Assegnazione provvisoria su tipo posto comune dei docenti provenienti da altra provincia. Il personale docente beneficiario delle precedenze di cui all'art. 8 viene trattato con priorità, NELL'ORDINE PREVISTO”*. Orbene, è di tutta evidenza che “l'ordine previsto” è quello del punteggio in graduatoria e non altro, ordine che non è stato rispettato.

In merito alle situazioni giuridiche già consolidate, come richiamato nella nota dell'USP di Reggio Calabria del 9/9/2021, non trovano spazio nel caso di specie, dato che i reclami sono stati notificati, di volta in volta, immediatamente dopo i provvedimenti di rettifica e di scorrimento della graduatoria *de qua*, rendendo impossibile il consolidamento di qualsiasi situazione giuridica, tra l'altro illegittima rispetto la posizione della ricorrente.

Che, per completezza espositiva dei fatti, si fa presente che anche nell'anno scolastico 2020/2021, in situazione analoga a quella odierna, nonostante lo scorrimento della graduatoria di assegnazione provvisoria interprovinciale, disposto con provvedimento AOUSPRC 0007801 del 8/9/2020 (**All.15**), la ricorrente non otteneva l'assegnazione, mentre docenti con un punteggio inferiore a quello della docente Sgambellone, venivano



soddisfatti. Avverso tale provvedimento la docente Sgambellone presentava formale reclamo in data 9/9/2020 (**All.16**), che veniva tempestivamente accolto e riconosciuta l'assegnazione provvisoria interprovinciale primaria posto comune, con provvedimento del 17/9/2020 R.Uff. 0008339 del 17/9/2020 (**All.17**).

Che nella fattispecie per cui è causa, per le assegnazioni provvisorie si valutano solo le esigenze di famiglia contenute nell' allegato 2 - Tabella di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini delle utilizzazioni del personale docente ed educativo (CCNI 6.3.2019 relativo agli anni scolastici del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22) -, che sono le seguenti:

A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli - Punti 6

B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni. - Punti 4

C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro. - Punti 3

Inoltre, l'art.7 comma 1 del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, nella parte che riguarda l'odierna contestazione, recita testualmente: *“L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per il numero di sedi previsto per i trasferimenti, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall'art. 4 del C.C.N.I. del 6.3.2019 (...) L'assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, purché ricorra uno dei seguenti motivi:*

- ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;*
- ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;*



- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore”.

Che a seguire l’art. 8, comma 1, del medesimo CCNI, che disciplina le Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, così dispone: *“Le precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa di cui all’art. 9 del presente C.C.N.I., in sostanziale coerenza con le disposizioni in materia, previste dal C.C.N.I. del 6.3.2019 (...) art.8 comma 1 sub IV lettera l) ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs 151/01 lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole. Ai sensi del D.lgs 80/15 sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia (...)”*

Che pertanto, assolutamente ingiustificata è la decisione adottata dal Miur con gli uffici preposti di non riconoscere alla ricorrente il diritto all’assegnazione provvisoria. E’ lapalissiano che la ricorrente ha diritto all’assegnazione, in quanto in possesso di tutti i requisiti di legge e, conseguentemente, le rettifiche e gli scorrimenti della graduatoria di assegnazione provvisoria interprovinciali, effettuate dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria, devono ritenersi tutte illegittime.

Tutto ciò premesso è d’uopo ricorrere all’intestato Tribunale per ottenere il riconoscimento del diritto di assegnazione provvisoria interprovinciale contemplato nel C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, all’art. 8 comma 1 punto IV del CCNI del 08/07/2020, e, pertanto, ottenere l’immediata revoca dei provvedimenti di rettifica e scorrimento della graduatoria delle assegnazioni provvisorie interprovinciali, per i docenti di scuola primaria, che hanno richiesto l’assegnazione provvisoria interprovinciale nell’Ambito territoriale VI - Reggio Calabria per l’a.s. 2021/22, predisposta ed emessa dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria, stante l’illegittimo mancato riconoscimento del diritto all’assegnazione provvisoria interprovinciale, così come previsto e contemplato dal C.C.N.I. concernente



le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente. Per l'effetto ordinare la rettifica dei medesimi provvedimenti, disponendo l'attribuzione a favore della ricorrente dell'assegnazione provvisoria richiesta, in forza del punteggio riconosciuto in graduatoria, e/o comunque condannare l'amministrazione convenuta a d emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'assegnazione provvisoria interprovinciale - scuola primaria - per l'anno scolastico 2021/2022.

SUL PERICULUM IN MORA

La ricorrente si trova in una situazione familiare per la quale il mancato accoglimento dell'istanza cautelare porterebbe con se conseguenze molto gravi, per i cinque figli della ricorrente, troppo piccoli per rimanere un intero anno senza la presenza della madre (**Emma dieci anni, Valerio otto, Luca sette, Stefano cinque e il piccolo Davide due**) (**All. 18**) che andrebbe a lavorare a Codigoro (FE), lontana 1.135 Km da casa sua sita in Bovalino (RC). Appare evidente che il pregiudizio per l'equilibrio psico-fisico dei bambini, assumerebbe delle proporzioni devastanti, privandoli del punto di riferimento che la natura ha stabilito essere il più importante nella vita di ciascuno di noi: la mamma. Infatti recenti studi hanno dimostrato che, i bambini esposti a **privazione materna**, separazioni e stress sarebbero più predisposti a malattie mentali, dipendenze e perfino schizofrenia in età adulta. secondo uno studio della School of Science IUPUI, condotto nel laboratorio del professore Christopher Lapish, su giovani ratti. I ratti sono stati allontanati dalle loro madri per 24 ore quando avevano 9 giorni, periodo critico per lo sviluppo del cervello. Dai risultati delle scansioni è emerso che, a differenza degli animali che non erano stati separati dalle madri, i ratti allontanati presentavano anomalie cerebrali comportamentali, oltre che biologiche e fisiologiche, nell'età adulta. *"I cervelli dei ratti e degli umani hanno struttura e connettività simili* – sostiene Lapish – *Comprendere ciò che accade nel cervello di un giovane topo che è stato allontanato da sua madre ci fornisce importanti informazioni su come questo tipo di trauma precoce colpisce il cervello umano in via di sviluppo.* Il co-autore della ricerca, Brian F. O'Donnell, sostiene che: *"I bambini esposti a stress o separazioni nella prima infanzia,*



*sono a rischio maggiore di **malattie mentali** e dipendenze nella vita adulta, compresa la schizofrenia – Abbiamo identificato cambiamenti duraturi nel cervello e nel comportamento quale risultato di un tipo di stress su un roditore. Quindi sarebbero opportune politiche o interventi che riducano lo stress per i bambini, perché potrebbero diminuire la vulnerabilità ai disturbi emotivi nell'età adulta”* (cfr articolo pubblicato sulla rivista on line “State of Mind”- pubblicato il: 18 maggio 2018 da Raffaella Filograno, ID Articolo: 154857). Appare evidente l'assenza prolungata, come quella di un anno scolastico, potrebbe causare conseguenze terribili sui bambini.

Ne tantomeno sarebbe pensabile trasferire una famiglia di sette persone, l'impegno economico sarebbe così gravoso da annullare lo stipendio della ricorrente, così come non sarebbe pensabile il trasferimento della sola ricorrente, la famiglia si troverebbe nella situazione di dover mantenere due case, cosa non fattibile per le finanze del nucleo familiare (Cfr attestazione ISEE 2021-**Art.19**), che si trova da alcuni anni a dipendere quasi totalmente dallo stipendio della ricorrente, in quanto il marito, complice la crisi di mercato e l'epidemia Covid-19 si trova in difficoltà economiche tali da non consentirgli una partecipazione incisiva al mantenimento della famiglia, cosa che si può facilmente evincere dalle ultime dichiarazioni dei redditi (**Art.20**).

Nel decidere l'accoglimento dell'istanza cautelare, il faro che dovrà guidare l'Illustrissimo Tribunale adito, è quell'articolo 31 della Nostra Carta Costituzionale, con il quale i Nostri Padri Costituenti, hanno inteso tutelare la Famiglia come luogo principe deputato alla cura morale e materiale dei figli, ma, soprattutto la protezione della madre e dei bambini. Il dettato costituzionale è chiaro, lo Stato deve porre in essere tutte le risorse necessaria affinché una madre non sia costretta a scegliere tra il lavoro ed il benessere dei propri figli.

Dalla esposizione delle ragioni poste a fondamento della domanda è indubbia l'urgenza della ricorrente a ottenere il riconoscimento dell'assegnazione provvisoria al fine di evitare danni gravi ed irreparabili che potrebbero derivare da una decisione emessa con i tempi di un giudizio ordinario.



Le superiori ragioni inducono a sostenere con fermezza la necessità di un giudizio d'urgenza che consenta alla ricorrente di prendere servizio immediatamente presso una sede vicina alla sua residenza, al fine di potersi occupare dei figli e della famiglia.

Fermo restando che nella fattispecie l'urgenza è ovvia visto che l'assegnazione provvisoria ha validità per un solo anno scolastico (2021/22), con la conseguenza che un provvedimento favorevole, ottenuto però alla fine dell'anno scolastico, è da considerare *tam quam non esset*, vanificando l'azione giudiziaria e determinando l'impossibilità di qualsivoglia riparazione risarcitoria.

In conclusione si deve ritenere che, nel caso che ci occupa, sussistono i presupposti ex art.700 cpc e cioè il *fumus boni iuris* che è dato dalla evidente violazione da parte del Miur delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali, e del *periculum in mora* che è dato dal gravissimo ed altrettanto irreparabile pregiudizio a danno della ricorrente e della sua famiglia, per non tacere della critica situazione economica che si verrebbe a creare con il trasferimento della ricorrente nella sede di Codigoro (FE) dove è titolare.

.***.***.

In ordine alla **giurisdizione** non c'è dubbio che la controversia sia di competenza del Giudice Ordinario, in funzione di giudice del lavoro, al quale si chiede di verificare la conformità a legge degli atti di rettifica e scorrimento della graduatoria provvisoria interprovinciale – posto comune- a.s. 2021/2022 assunti dal Ministero convenuto, denunciando la violazione del combinato disposto di cui all'art. 7 e art. 8 comma 1 punto IV lett. l) del C.C.N.L. sulle utilizzazioni e le assegnazioni per l'a.s. 2021/22.

Inoltre, Questo Tribunale adito è competente territorialmente, in quanto la ricorrente è docente presso la scuola Primaria “B. Biolcati” di Codigoro (FE) (FEEE815019), ritenuto che l'art. 413 comma 5 c.p.c., individua, quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni: “*il Giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio nel quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto*”. Nel caso di specie la giurisprudenza univocamente ritiene che il giudice competente è quello dove



la ricorrente presta servizio nel momento in cui si sia verificato il fatto oggetto del ricorso.

.*.~*.~*.~*.*.

Per i motivi sopra esposte la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa

RICORRE

All'III.mo Tribunale di Ferrara in funzione di Giudice del Lavoro adito, affinché ai sensi degli artt. 669 bis e 700 c.p.c., *contrariis reiectis*, esaminati gli atti, ritenuti sussistenti i presupposti e le condizioni di fondatezza dell'istanza cautelare relativamente ai richiesti requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*,

con decreto *inaudita altera parte*,

ovvero, in subordine, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, Voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto:

- previa disapplicazione e/o declaratoria di illegittimità dei provvedimenti impugnati di rettifica e scorrimento della graduatoria di utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale ed interprovinciale nell'Ambito territoriale VI - Reggio Calabria per l'a.s. 2021/22, predisposti ed emessi dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione provvisoria interprovinciale – scuola primaria posto comune – per i motivi sopra esposti;
- per l'effetto condannare l'amministrazione convenuta a disporre l'assegnazione provvisoria interprovinciale della ricorrente nella scuola primaria – posto comune per l'anno scolastico 2021/2022 nella provincia di Reggio Calabria;
- in ogni caso con vittoria delle spese e competenze da distrarsi in favore del difensore antistatario.

.*.~*.~*.~*.*.

ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati che precedono in graduatoria la



avv. Rocco Sacco

ricorrente, nonché a quelli che sono risultati assegnatari con punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente.

Sussistendo oggettive difficoltà nel reperire gli indirizzi che non risultano nella graduatoria e che la notifica nei modi ordinari risulterebbe di fatto impossibile per il ricorrente non soltanto in ragione dell'elevato numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare correttamente tutti i controinteressati per evidenti ragioni di omonimia, e comunque determinerebbe una dilazione enorme dei tempi del presente procedimento,

SI CHIEDE

all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito di volere autorizzare, la notificazione ai controinteressati ai sensi dell'art 151 c.p.c. con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, e pertanto per via telematica, mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto sul sito internet del M.I.U.R. – U.S.R. Calabria – Ufficio VI Ambito Territoriale di Reggio Calabria.

.***.***.

L'avv. Rocco Sacco ai fini del pagamento del contributo unificato di cui al D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e succ. mod., dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e la ricorrente, ai sensi dell'art. 2 legge n. 15/68, come modificato dall'art. 3, comma 10, legge n. 127/97 ed integrato dall'art. 1 D.P.R. n. 403/98, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 sulla responsabilità penale in caso dichiarazioni mendaci, con atto separato allegato al fascicolo, ha dichiarato di essere titolare di un reddito IRPEF risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore a € 34.481,46.



avv. Rocco Sacco

Allegati:

1. Istanza assegnazione provvisoria interprovinciale a.s. 2021/2022, primaria – posto comune;
2. CCNI Scuola del 8/7/2020;
3. Lettera notifica assegnazione provvisoria interprovinciale a.s. 2021/2022, primaria – posto comune;
4. Pubblicazione graduatorie provvisorie utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali personale docente ed educativo per l'a. s. 2021/2022, provvedimento AOOUSPRC R.Uff. U. 0008282. 28/07/2021;
5. Pubblicazione graduatorie definitive utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali personale docente ed educativo per l'a. s. 2021/2022, provvedimento AOOUSPRC R. Uff. U. 0008817. 08/08/2021;
6. Provvedimento di rettifica delle assegnazioni provvisorie interprovinciali posto comune, AOOUSPRC Reg Uff. 0008854 del 09/08/2021;
7. Reclamo del 10/8/2021;
8. Provvedimento di rettifica delle assegnazioni provvisorie interprovinciali posto comune, AOOUSPRC Reg Uff.0008978.11-08-2021;
9. Reclamo del 12/8/2021.
10. Atto diffida del 7/8/2021
11. Provvedimento AOOUSPRC Reg. Uff. 0010290 del 8/9/2021;
12. Reclamo e contestuale diffida del 8/9/2021;
13. Nota di risposta dell' Usp di Reggio Calabria del 9/9/2021;
14. Raccomandata pec del 10/09/2021;
15. Provvedimento AOOUSPRC Reg. Uff. 0007801 del 8/9/2020;
16. Reclamo del 9/9/2020;
17. Provvedimento del 17/9/2020 AOOUSPRC R.Uff. 0008339;
18. Stato di famiglia Sgambellone Elisa.
19. Attestazione ISEE 2021 Sgambellone Elisa;
20. Dichiarazioni dei redditi Sacco Rocco Persone Fisiche 2018/2019/2020;

Bovalino/Ferrara lì 24.09.2021

Avv. Rocco Sacco

